



Istituto professionale statale "Rainulfo Drengot"

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", "Accoglienza turistica" e "Prodotti dolciari artigianali ed industriali"

- Dirigente Scolastico -

Regolamento del Consiglio di classe

Art. 1 - Composizione -

Il consiglio di classe è composto da:

- il Dirigente Scolastico;
- i docenti delle singole discipline;
- n. 2 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti degli alunni;

Art. 2 - Durata -

Il consiglio di classe resta in carica per un anno scolastico.

Art. 3 - Compensi -

Ai componenti del Consiglio di classe non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Art. 4 La convocazione

1. I Consigli di classe si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli studenti. Si riuniscono secondo il Piano delle Attività proposto dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore; di norma se ne svolge almeno uno per ogni periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico. Può anche essere convocato su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri; anche gli studenti possono richiedere/proporre la convocazione del Consiglio.
2. I consigli di classe sono convocati dal Dirigente scolastico con preavviso di almeno **5 giorni** (2 gg. In caso di urgenza) e con indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora di inizio e della durata della riunione
3. La convocazione viene trasmessa ai componenti del consiglio di classe a mezzo email e pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica nell'apposita sezione
4. I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.

Art.5
Adunanze del consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente membro del Consiglio di classe, suo delegato. La delega può essere data in via preventiva, all' inizio di ciascun anno scolastico, divenendo efficace, di volta in volta, in caso di assenza del Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente Scolastico non può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio, se quest'ultimo non è un componente del Consiglio di classe.
3. Le adunanze del consiglio di classe si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti

Art. 6
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare; salvo che lo stesso non sia riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, ove è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.
2. Alle sedute del consiglio di classe non sono ammessi elementi "estranei" al consiglio stesso, come collaboratori del dirigente, assistenti amministrativi o tecnici ecc. durante la delibera;
3. Le deliberazioni del consiglio di classe sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente
4. L'astensione non è un voto e quindi non si computa.
5. Il Dirigente Scolastico è un consigliere membro di diritto, perciò vota ed il suo voto ha lo stesso valore degli altri.

Art. 7
Pubblicità delle sedute del consiglio di classe

1. Alle sedute del consiglio di classe possono assistere, previa comunicazione trasmessa al dirigente scolastico, gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio.
2. Il dirigente informato della volontà di partecipare non può negare l'accesso senza giustificato motivo. Tuttavia in ogni caso se i locali non sono sufficientemente capienti, il presidente, che dirige la seduta, può chiedere al pubblico di allontanarsi.
3. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 8
- Pubblicità degli atti -

1. La pubblicità degli atti del consiglio di classe, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.
2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
3. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
4. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio di classe; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione.
5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
6. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

7. Avverso i provvedimenti è ammessa impugnazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione come previsto dall'art. 14 settimo comma del DPR 275/99

Art. 9
- Ricorsi -

1. Avverso le delibere del consiglio di classe è ammesso ricorso al consiglio stesso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'estratto della delibera (art. 14 del D.P.R. 275/99).

